

4563

fr

0

3 ottobre 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale delle abitazioni UFAB
Storchengasse 6
2540 Grenchen

Invio per posta elettronica:
info@bwo.admin.ch

Modifica dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) - nuovo art. 6c

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla proposta di modifica dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL).

Siamo dell'avviso che, dal profilo fiscale, manchi una sufficiente analisi della proposta in oggetto. Essa, a nostro avviso, andrebbe verificata con l'attuale sistematica della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Dal rapporto esplicativo e da informazioni assunte presso l'Ufficio federale preposto, infatti, sembrerebbe che non sia stato valutato l'impatto fiscale della modifica posta in consultazione. Ritenuto che potrebbero esserci conseguenze fiscali legate all'applicazione di questo nuovo sistema di "contratto di rendimento energetico", già solo a livello di deducibilità o meno di determinati componenti di spesa legati a questo sistema (per il locatore e, rispettivamente, per l'inquilino), si auspica che venga svolta un'analisi approfondita degli aspetti fiscali per le diverse categorie di contribuenti potenzialmente toccati dalle novità in parola. In questo modo, l'analisi permetterà anche di verificare l'eventuale necessità di proporre delle modifiche delle leggi fiscali federali e, a cascata, di quelle cantonali (ad esempio, al fine di incentivare o meno, anche dal profilo fiscale e qualora vi fossero delle implicazioni, questo strumento di finanziamento delle operazioni di risanamento energetico).

Sugeriamo dunque un approfondimento dell'impatto della modifica dal profilo del diritto tributario, affinché lo stesso non crei situazioni di disparità di trattamento tra le varie categorie di contribuenti e rispetti pertanto i principi fondamentali dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e, di riflesso, dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Sperando che queste osservazioni possano incontrare il vostro consenso, vogliate accogliere, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra alta stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.